



# **Statuto Comunale di Bagni di Lucca**

Approvato nel nuovo testo con delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22/06/2000

Delibera trasmessa al Co.Re.Co. in data 23/06/2000 al n. prot. 16689

Delibera acquisita al prot. del Co.Re.Co. in data 27/06/2000 al n. 2954

Divenuta esecutiva in data 05/07/2000 a seguito di decisione n. 46

Pubblicato All'Albo Pretorio Comunale in data 18/07/2000 per 30 gg. consecutivi n. 15074

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2004

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 06/07/2004 al 05/08/2004 n. 4261

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 25/06/2007 al 25/07/2007 n. 753

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### art. 1 – COMUNE

1. Il Comune di Bagni di Lucca è Ente autonomo, libero, democratico nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi Generali della Repubblica, nata dalla Resistenza, che ne determinano le funzioni nel rispetto della Costituzione, delle Leggi dello Stato o della Regione e delle norme del presente Statuto, tenendo sempre presente il principio della Legge sulla pari opportunità.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che sarà modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione, in "Bagni di Lucca Terme", come da delibera già adottata dal Consiglio Comunale.

#### art. 2 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con apposito provvedimento; nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

#### art. 3 – TERRITORIO

1. Il Comune di Bagni di Lucca comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all' art . 9, della Legge 24 Dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende la frazione di Bagni di Lucca – Villa – Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, possono essere previsti uffici distaccati in rapporto ad accertate necessità; sulla base del vigente Piano Topografico sono rilevate come frazioni le seguenti riportate in ordine alfabetico:

Bagni Caldi  
Benabbio  
Brandeglio  
Casabasciana  
Casoli  
Cocciglia  
Crasciana  
Fabbriche di Casabasciana  
Fornoli  
Granaiola  
Isola  
Limano  
Lucchio  
Lugliano  
Montefegatesi  
Monti di Villa  
Palleggio  
Pieve di Monti di Villa  
Pieve di Controni  
Ponte a Serraglio  
San Cassiano di Controne  
San Gemignano  
Val Fegana  
Vico Pancellorum

3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

4. Sul proprio territorio non saranno consentite, per quanto di competenza, installazioni nucleari finalizzate a scopi bellici.

### Art. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. **Il Comune è titolare ,secondo il principio di sussidiarietà ,di funzioni proprie e di quelle conferitigli con legge dello Stato e della Regione .Tali funzioni possono essere esercitate anche attraverso le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**
2. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove nei principi di Libertà, di Giustizia e di pace, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini **e delle loro formazioni sociali** alle scelte di indirizzo politico – amministrativo **ed alla gestione dei servizi.**
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi statali e Regionali **delle deliberazioni dell'Unione Europea e di tutti gli atti internazionali che prevedono la tutela dei diritti umani** ed in collaborazione con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione e salvaguardia del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle capacità di uomini e donne e delle risorse materiali presenti sul territorio.

### art. 5 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla Legge Istitutiva del Servizio Sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri **Enti** (Comuni, Regione, ecc.) e con la A.S.L., anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica, farmaceutica e **veterinaria** in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune può istituire ambulatori e consultori nelle Frazioni per l'assistenza alla maternità ed infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

### art. 6 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA

1. **Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione ad all'erogazione dei servizi di assistenza nel rispetto della normativa vigente.**
2. Il Comune può autonomamente intervenire nel settore sociale direttamente o in collaborazione o a mezzo delega.

### art. 7 – FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune si impegna a garantire ed incentivare il diritto allo studio nei limiti e nell'ambito delle leggi Statali e Regionali in materia. Particolare attenzione sarà rivolta a studenti meritevoli e di disagiate condizioni economiche e/o provenienti da zone decentrate del territorio.

### Art. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE RELATIVE ALLO SPORT

1. **Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento di partecipazione dell'individuo alla vita sociale , di valorizzazione della persona umana e di miglioramento della qualità della vita. Si attiva pertanto per:**
  - a) **valorizzare l'aspetto educativo e formativo dello sport inteso come mezzo per realizzare il benessere fisico e psichico dell'uomo;**
  - b) **garantire l'attività motoria e la pratica sportiva per ogni fascia di età;**
  - c) **promuovere il coinvolgimento di enti, associazioni e società sportive e ricreative.**

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

- 2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'accesso agli impianti e prevede la partecipazione degli utenti agli oneri di gestione e di manutenzione.**

### art. 9 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1. Il Comune svolge funzioni promozionali nelle materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione.**

### art.10 – FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1. Il Comune esercita le funzioni di un corretto sviluppo urbanistico e di assetto del territorio sulla base degli strumenti urbanistici locali nonché delle Leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative inerenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
3. Il Comune garantisce per quanto di competenza il controllo su ogni forma di inquinamento mediante interventi atti alla salvaguardia del patrimonio naturale, **promuovendo iniziative finalizzate alla divulgazione della cultura ambientale.**
4. Il Comune adotta ancora in collaborazione con gli Enti di Stato e Regione le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico ed archeologico.

### art. 11 – FUNZIONE DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Il Comune di Bagni di Lucca si impegna a garantire, in tutte le forme consentite, assistenza morale, sociale ed economica ai propri cittadini residenti all'estero al fine di mantenere e rinsaldare i legami con la Madre patria e il paese di nascita.

### art. 12 – COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Tit. IV Capo I del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
  - a) Ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
  - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici Comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

### art. 13 – ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo dispone circa l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.**

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I

##### ORGANI ISTITUZIONALI

#### art. 14 – ORGANI

1. Sono organi del Comune il **Sindaco** , il Consiglio, la Giunta.

#### CAPO II

##### CONSIGLIO COMUNALE

#### Art.15 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge **e dal presente statuto.**

#### Art 16 – DURATA IN CARICA

1. La durata in carica è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art 17 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga dovrà essere deliberata dal Consiglio entro e non oltre 10 giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.**
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo art. 20.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici Comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare, interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

9. **I Consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti fissati dalla legge, a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni; la misura minima di tale gettone, fissata per legge può essere incrementata o diminuita annualmente ,tenendo conto di eventuali vincoli finanziari imposti dalla legge.**
10. **I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco , a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi del art . 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.**
11. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
12. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono depositare annualmente presso l'Ufficio Segreteria, entro 30 giorni dalla scadenza di legge, copia della denuncia dei redditi percepiti nell'anno precedente.

### Art 18 – GRUPPI CONSILIARI

1. **I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.**

### art.19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate **dalle leggi vigenti e dal presente statuto.**
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. **Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto d'indirizzo deve essere correlata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, e qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**
5. **Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere e disciplinare il rilascio di un parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione da parte del Segretario Comunale.**
6. **I predetti pareri sono inseriti nella deliberazione.**

### art. 20 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 17, commi 40, della Legge 15/05/1997 n. 127, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

### art. 21 – COMMISSIONI CONSILIARI

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

- 1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.**
- 2. Le commissioni speciali vengono incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;**
- 3. Alle commissioni di inchiesta i titolari degli Uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio; un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.**

### Art. 22 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1. Il sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da consegnare al domicilio che deve comunque essere nel territorio del comune; per i residenti fuori comune sarà data anche comunicazione telegrafica della sola data di convocazione all'indirizzo di residenza.**
- 2 Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.**
- 3 L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie come previsto da apposito regolamento.**
- 4 Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.**

### art 23 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute consiliari è stabilito dal regolamento; tale numero per le sedute di prima convocazione non può essere, in ogni caso, inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al Comune.**
- 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo di norma in altro giorno e non prima di 24 ore dalla seduta deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri. La constatazione della seduta deserta avviene previo appello nominale da effettuarsi allo scadere dei 30 minuti successivi all'ora fissata in sede di convocazione. L'avviso per la seconda convocazione avviene con comunicazione verbale ai consiglieri presenti e con notifica ai soli consiglieri assenti. L'avviso di prima convocazione può prevedere anche la data e l'ora della eventuale seconda convocazione, in caso di seduta deserta. Ai consiglieri assenti la conferma di seduta di seconda convocazione potrà essere notificata anche a mezzo telegramma.**

### art. 24 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

- 1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.**

# STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

## Art 25 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. **Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Sarà compito del Sindaco curare la massima pubblicità delle sedute.**

## art. 26 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche ,dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. **Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza anche del Vice Sindaco si procederà secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.**

## art. 27 - VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta **valida** e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono **assunte, di regola, con votazione palese**, le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto ,**quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.**
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al dispositivo del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dei gruppi di minoranza che nelle votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

## art. 28 - VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. **Allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi, il Sindaco individua un Consigliere a fare funzioni di Segretario.**
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
  - a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.
  - b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
  - c) I tempi per la redazione degli estratti dei verbali e relativa pubblicazione all'albo.

## art. 29 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI



## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### CAPO III

#### Sezione I – ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

##### art. 30 – ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
4. **Entro il termine di 120 giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
5. **Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.**
6. **Entro il termine ordinatorio del 30 settembre di ogni anno il Sindaco convoca il Consiglio Comunale inserendo all'ordine del giorno, tra gli altri argomenti, la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte dello stesso Sindaco e dei singoli Assessori.**
7. **Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.**

#### Sezione II – LA GIUNTA COMUNALE

##### art. 31 – LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. **La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del direttore generale ,se nominato, o dei Funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nella definizione e nell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art 30 del presente statuto e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.**
3. **E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.**

##### art. 32 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. **La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e un numero massimo di assessori pari a quello consentito dalla legge.**
2. **In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede la Giunta il Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono svolte dall'Assessore Anziano. La qualifica di Assessore Anziano è assunta da un Assessore secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.**

##### Art 33 - ASSESSORI EXTRACONSILIARI

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. La scelta deve essere adeguatamente motivata.
2. La presenza degli Assessori di cui al comma 3 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari subito dopo la comunicazione di nomina.
4. Gli Assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio per gli affari di cui sono delegati senza diritto di voto.

### art. 34 – NOMINA DELLA GIUNTA

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco nei modi e nella composizione di cui ai precedenti articoli 31 e 32.
2. La Legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore Comunale.

### art. 35 – DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, alla Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. La giunta e il Consiglio Comunale rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 *bis* della legge 19/3/1990 nr. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/1992 n. 16.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

### Art. 36 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il sindaco**.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art 37 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### art. 37 – CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
  - a) morte,
  - b) dimissioni,
  - c) revoca da parte del Sindaco,
  - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

# STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

## art. 38 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e la responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. **Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto d'indirizzo deve essere correlata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, e qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige l'estratto del verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso.
9. **La Giunta adotta un proprio regolamento interno.**

## art. 39 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. In generale la Giunta:
  - a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario **del Direttore generale, se nominato** o dei funzionari responsabili di settore.
  - b) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
  - c) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. **L'attività deliberativa della Giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa ai responsabili dei settori; determina inoltre quali siano gli indirizzi a cui devono attenersi i responsabili dei settori nell'espletamento delle attività gestionali, ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.**
3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

## art. 40 – DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso di motivata urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

## art. 41 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

### Sezione III - SINDACO

## art. 42 – SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

### **art. 43 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Sindaco quale Organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:
  - a) rappresenta il Comune;
  - b) convoca il Consiglio Comunale e lo presiede;
  - c) Convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare fra i membri della medesima in relazione delle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 44, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da Lui delegato;
  - d) Stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
  - e) Controlla e sovrintende **in via generale** al funzionamento dei servizi e degli Uffici **impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale e ove nominato a seguito di convenzione con altri Comuni, al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione di tutti gli uffici e servizi;**
  - f) Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto;
  - l) controlla il funzionamento di tutti gli uffici ed istituti comunali;
  - m) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - n) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
  - o) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell' art. 48 della Legge 142/90.
  - p) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90 dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 2) **Il Sindaco inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.**

### **art. 44 – DELEGAZIONI DEL SINDACO**

1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina un Vice Sindaco con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con Suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco, uniformerà i Suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo non competendo loro la gestione amministrativa.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 85 e seguenti del presente statuto.
7. Gli assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

### art. 45 – POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

### art. 46 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla Legge;
  - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;
  - e) **Agli interventi immediati in qualità di organo della protezione civile;**
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

## TITOLO III

### PARTECIPAZIONE

#### CAPO I

##### ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE

##### Sezione I – CRITERI DIRETTIVI

#### **art. 47 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Il Comune valorizza e promuove l'associazionismo ed ogni forma di partecipazione associativa dei cittadini a tale scopo è costituito l'albo delle associazioni. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati dal regolamento.
3. Nell'esercizio delle funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. Il Comune si impegna ad assicurare concreta informazione ai cittadini dell'attività amministrativa svolta dagli organi istituzionali dell'Ente.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti ed in attuazione del principio sancito nel presente articolo:
  - a) cura il collegamento dei propri organi con i cittadini.
  - b) sollecita l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle Leggi vigenti;
  - c) cura la pubblicità dell'operato delle commissioni e degli organi collegiali secondo le forme previste nel presente statuto.
6. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

#### **art. 48 – RIUNIONI ED ASSEMBLEE**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo di cui ha la disponibilità.
3. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini a livello di una o più frazioni di zone omogenee, dandone comunicazione ai Capogruppo Consiliari:
  - a) per la formazione di comitati cittadini;
  - b) per dibattere problemi;
  - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
4. Le modalità di composizione, convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento, come pure la composizione, la convocazione e lo svolgimento delle sedute di comitati e commissioni.

#### **art. 49 – DELEGATO FRAZIONALE**

1. **Possono essere istituite figure di raccordo e collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le frazioni del Comune definite "Delegato Frazionale".**
2. **Il Delegato Frazionale, carica onorifica e senza alcun rapporto di dipendenza con il Comune, collabora con il Sindaco e la Giunta Comunale svolgendo funzioni consultive per gli organi del Comune e informative verso i cittadini sulle problematiche della frazione rappresentata.**

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

3. **I Delegati Frazionali sono nominati dal Sindaco; della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale.**
4. **Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio la nomina provvedendo alla sostituzione del delegato .**

### art. 50 – CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta in rapporto alle competenze, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimento di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori.

### Sezione II – INIZIATIVE POPOLARI

#### art. 51 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che, **qualora le ritenga ammissibili**, provvede a sottoporle agli organi competenti **di norma** nel termine di 45 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di **150** elettori.
4. Il primo firmatario dovrà fare autenticare la firma rispondendo della veridicità degli altri sottoscrittori e potrà essere chiamato ad illustrare l'istanza o la petizione agli organi competenti.

#### art. 52 – REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli ordinamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperienza nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione Comunale.
3. **Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:**
  - a) **Statuto comunale**
  - b) **Regolamento del consiglio comunale**
  - c) **Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi**
- 4 **Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;**
- 5 La indizione è fatta quando lo richiedano il **15 %** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; le firme dei richiedenti devono essere autenticate nei modi di Legge.
- 6 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 7 Sulla legittimità e sulla conseguente ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune in base a quanto stabilito dal Regolamento di cui al successivo **art.**
- 8 Il referendum non può aver luogo in coincidenza **con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.**

#### art. 53 – EFFETTI DEL REFERENDUM

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

1. Il referendum è valido se i votanti sono il 50% più 1 degli elettori. Il referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla metà più 1 dei voti validi.
2. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di porre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

### art. 54 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

- 2. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia all'apposito regolamento.**

### art. 55 – AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. La Giunta Comunale in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso **salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.**

### art. 56 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso.

### art. 57 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con appositi Regolamento è assicurato ai cittadini singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo il pagamento dei relativi costi.
2. Il Regolamento inoltre:
  - a) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini le informazioni sullo stato degli atti e dei procedimenti, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
  - b) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in genere, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente.
  - c) Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.
- 3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato compatibilmente con il diritto di riservatezza di terzi e con le norme di cui alla legge 675/1995. Non può essere esclusa l'esibizione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza è necessaria per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.**

## CAPO II

### DIFENSORE CIVICO

#### art. 58 – ISTITUZIONE

1. **Può essere** costituito nel Comune, **o per accordo con altri Comuni**, o nel comprensorio della Comunità montana l'Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'Azione Amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune o della Comunità Montana ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

#### Art. 59 – ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO



## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza del 2/3 dei Consiglieri in prima seduta e a maggioranza assoluta in seconda. Il Consiglio Comunale può delegare la nomina a livello comprensoriale al Consiglio della Comunità Montana.
2. Qualora la nomina venga delegata a livello comprensoriale al Consiglio della Comunità Montana, la delibera di quest'ultimo Ente dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale per la ratifica del gradimento del nominativo; con le modalità previste al comma 1) del presente articolo.
- 3. Qualora la nomina avvenga in accordo con altro Comune la convenzione disciplinerà le modalità di elezione.**
4. La votazione avviene per schede segrete.
5. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che per preparazione ed esperienza di età e condizioni di lavoro, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.
6. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con rapporti di parentela con Assessori, Consiglieri e Funzionari del Comune.
7. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
8. Il titolare dell'Ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Comune o nel comprensorio.

### **Art. 60 – DURATA IN CARICA E REVOCA**

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale o il Consiglio della Comunità Montana che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successivo.
3. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni con la stessa maggioranza di cui al comma 1), art. 52.
4. Il Difensore Civico a livello comprensoriale può decadere dalle funzioni anche di un singolo Comune ove il Consiglio Comunale di quel Comune revochi al delega concessa all'organo comprensoriale; in tal caso quel Comune procederà alla nomina di altro Difensore Civico con funzioni limitate al Comune medesimo.

### **Art. 61 – FUNZIONI**

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico, interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

### **Art. 62 – MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o degli Enti o Aziende da esso dipendenti hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento, trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto una risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari a cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Responsabile del Servizio da cui dipendono, e con essi può visionare la pratica od il procedimento.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

3. In occasione di tale visione il difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale, e dagli Enti o Aziende di cui al comma 1), copia degli atti e dei documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali si investe l'Autorità Giudiziaria Penale.

### **Art. 63 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

### **Art. 64 – MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e per le funzioni di cui si tratta dipende dal Difensore Civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
5. Nella ipotesi di nomina a livello comprensoriale, tutte le iniziative di cui ai precedenti commi sono trasferite ai competenti organi della Comunità Montana che adotteranno i provvedimenti previa intesa con i singoli Comuni.

### **Art. 65 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di carica ed il rimborso spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali, o Assessore del Comune, maggiore in caso di nomina comprensoriale; la relativa spesa sarà ripartita tra i comuni in rapporto alla popolazione residente.

## TITOLO IV

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### art. 66 – SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i funzionari Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri **Enti** (Comuni e con la Provincia.)
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

### CAPO I

#### SERVIZI

#### art. 67 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

#### Art. 68 – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

2. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o azienda;
  - b) In concessione di terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) A mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) A mezzo di società per azioni **o a responsabilità limitata** a prevalente capitale comunale **costituite o partecipate dal Comune**, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del DPR 1 ottobre 1986, n. 902.

#### art. 69 – AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi di sola autonomia gestionale.
3. Organi della azienda e della istituzione sono: **il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;**
4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal **Sindaco** fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca degli amministratori le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal **proprio** statuto e **dai regolamenti; quelli delle Istituzioni dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.**
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.

### CAPO II

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

##### art. 70 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipulare con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

##### art. 71 – CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

##### art. 72 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di intervento o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, o sugli interventi, o su i programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, ed è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

## TITOLO V

### UFFICI E PERSONALE

#### art. 73 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. **Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali del comparto. Rimane in ogni caso riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.**
3. **Il comune ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di accessibilità e funzionalità e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati, con il volontariato e l'associazionismo, l'apertura degli uffici e il funzionamento dei servizi.**

### CAPO I

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

##### art. 74 – UFFICI COMUNALI

#### PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. **L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività informata ai seguenti principi:**
  - a) **organizzazione del lavoro non più per singoli atti, ma per programmi e progetti-obiettivo;**
  - b) **articolazione degli uffici per funzioni omogenee;**
  - c) **trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, l'attribuzione ad unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso;**
  - d) **flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione e riconversione professionale.**
2. **L'organizzazione strutturale è articolata in settori, suddivisi in unità operative, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali dell'ente.**
3. **L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, i requisiti di accesso all'impiego, i criteri per la progressione verticale, i criteri per la definizione delle indennità spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di valutazione degli stessi sono disciplinati da uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.**
4. **L'Amministrazione può prevedere nei regolamenti forme di assicurazione a copertura danni, rischi ed infortuni per gli amministratori, Segretario responsabili settori e servizi.**

### CAPO II

#### ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

##### Art 75 - RESPONSABILI DI SETTORE

1. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei responsabili di settore prevedendone in particolare:
  - a) le competenze;
  - b) le attribuzioni di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
  - c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i responsabili di settore.

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

2. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili di settore è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione di responsabilità in forza della quale spetta ai responsabili di settore la responsabilità degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati. Ai responsabili di settore spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.
4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.
5. Il Segretario comunale esercita il coordinamento dei responsabili di settore, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

### **Art. 76 - COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE**

1. **Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dall'organo di governo ai responsabili di settore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune. Essi godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse loro assegnate. Sono inoltre responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della correttezza ed efficacia del procedimento amministrativo.**
2. **In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto, ad altri organi del Comune, spettano ai responsabili, limitatamente alle materie di propria competenza, tutti i compiti previsti dall'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le ordinanze di natura non contingibile ed urgente.**
3. **I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei responsabili dei settori.**
4. **Nell'ambito della propria competenza i responsabili dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedurale e possono delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture del settore pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.**

### **Art. 77 - INCARICHI AI RESPONSABILI DI SETTORE**

1. **La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, o di alta specializzazione previsti in pianta organica può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso al posto.**
2. **Nel caso di assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.**
3. **I contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati esclusivamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.**
4. **I limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui al presente articolo sono definiti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.**

### **art. 78 - COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. **Il Sindaco può attribuire, con convenzione a termine, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di cui al comma 2.**
2. **Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i criteri per la scelta dei soggetti e individua gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi.**

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

- 3. Il ricorso alle collaborazioni esterne deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione alla carenza di risorse interne.**

### ART. 79 - INCARICHI DI COORDINAMENTO

- 1. Per la realizzazione di programmi e per il conseguimento di obiettivi che per la loro rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono, per un periodo di tempo limitato, l'attività coordinata di più unità operative, queste, con atto del Sindaco, vengono temporaneamente associate in un settore funzionale d'intervento.**
- 2. Il Provvedimento sindacale definisce il settore coordinato funzionalmente, determina le unità operative dalle quali è costituito, incarica il responsabile preposto a coordinarlo, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.**

### Art.80 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità previste dal regolamento
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato

### Art. 81 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo. Questa prerogativa del Sindaco non può venire meno per effetto di convenzioni con altri Enti.**
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

### Art. 82 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

**Il Segretario comunale :**

- a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco;**
  - b) può essere nominato membro di commissioni di concorso, di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, componente di quelle esterne;**
  - c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta da assoggettare ad eventuale controllo del difensore civico (o in mancanza di tale figura del CORECO);**
  - d) può rogare i contratti del comune nei quali il comune stesso è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse del comune;**
  - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco; ivi compresa la responsabilità di settore.**
- 2. Il segretario comunale esercita, infine, tutte le funzioni del direttore generale qualora il sindaco, con le modalità definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvalga di tale facoltà.**

### Art. 83 - IL DIRETTORE GENERALE

- 1. Qualora il sindaco non si avvalga della facoltà prevista al comma 3 del precedente articolo, il direttore generale può essere nominato sulla base di una o più convenzioni**

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

**tra i comuni interessati, la cui popolazione complessiva raggiunga almeno i quindicimila abitanti.**

- 2. Il regolamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti, e le funzioni del direttore generale, disciplina le modalità di nomina , gli eventuali requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico e i criteri per la determinazione del trattamento economico accessorio nell'ambito della normativa contrattuale.**

### **Art 84 - IL VICE SEGRETARIO**

1. Il Comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario:
- 2. Il Vice segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.**
- 3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità, e le modalità di copertura del posto.**



**TITOLO VI**  
**RESPONSABILITA'**

**art. 85 – RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio intendendosi per tali ogni attività o omissione anche colposa nel perseguimento degli interessi istituzionali dell'Ente con particolare riferimento alla mancata rilevazione di entrate dovute a qualsiasi titolo a danni immediati o mediante pura negligenza o mancata sorveglianza nella esecuzione di opere pubbliche o che comunque incidano in negativo sulla conservazione del patrimonio disponibile o indisponibili dell'Ente.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

**art. 86 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1), quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministrare o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

**art. 87 – RESPONSABILITA' DEI CONTABILI**

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile ce abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**art. 88 – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'**

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

## TITOLO VII

### FINANZA E CONTABILITA'

#### art. 89 – ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### art. 90 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita all'attualità da:
  - Imposte proprie;
  - Addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
  - Tasse e diritti per sevizi pubblici;
  - Trasferimenti erariali;
  - Trasferimenti regionali;
  - Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - Risorse per investimenti;
  - Altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i sevizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguandole con opportune differenziazioni, e per quanto possibile al costo dei relativi servizi.

#### art. 91 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. **Sono iscritti in apposito inventario i** beni demaniali e patrimoniali del Comune, esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

#### art. 92 – CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. **La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio finanziario.**
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### art. 93 – CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 95 del presente Statuto.

### art. 94 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da **apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa**.
3. La **determinazione** deve indicare:
  - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire
  - b) L'oggetto del contratto; la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
4. Le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

### Art. 95 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3) il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

### art. 96 – TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e le liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché nella stipulanda convenzione

## STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

### art. 97 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.**
- 2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.**

## TITOLO VIII

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### **art. 98 – PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia o dalla Comunità Montana.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

#### **art. 99 – INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI**

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine **dalla** Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **art. 100 – RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA**

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

#### **art. 101 – PARERI OBBLIGATORI**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### art. 102 – MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. **Gli adeguamenti dello Statuto debbono essere apportati ,nel rispetto dei principi fissati dalla legge, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni;**
3. **Rimane comunque disposta la automatica disapplicazione delle norme statutarie che dovessero essere in contrasto con successive norme di legge.**

#### art. 103 – ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. **Nei limiti e nelle materie di cui all 'art. 5 della legge 142/1990 il Consiglio comunale adotta i regolamenti.**
2. **Fino all 'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma valgono le norme in vigore in quanto compatibili con il presente statuto ; in caso di urgenza il Consiglio Comunale può adottare provvedimenti con validità provvisoria per dare applicazione alle norme del presente statuto.**

#### art. 104 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, viene trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore **decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.**
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

# STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

<b>TITOLO I.....</b>	<b>1</b>
art. 1 – COMUNE.....	2
art. 2 - STEMMMA E GONFALONE.....	2
art. 3 – TERRITORIO.....	2
Art. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE.....	3
art. 5 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA’.....	3
art. 6 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA E BENEFICIENZA.....	3
art. 7 – FUNZIONI DEL COMUNE NELL’ASSISTENZA SCOLASTICA.....	3
Art. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE RELATIVE ALLO SPORT.....	3
art. 9 – FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	4
art.10 – FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL’AMBIENTE DA INQUINAMENTI.....	4
art. 11 – FUNZIONE DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO.....	4
art. 12 – COMPITI DEL COMUNE.....	4
art. 13 – ALBO PRETORIO.....	4
<b>TITOLO II.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I.....</b>	<b>5</b>
art. 14 – ORGANI.....	5
<b>CAPO II.....</b>	<b>5</b>
Art.15 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE.....	5
Art 16 – DURATA IN CARICA.....	5
Art 17 - consiglieri comunali.....	5
Art 18 – GRUPPI CONSILIARI.....	6
art.19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	6
art. 20 – ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE.....	6
art. 21 – COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
Art. 22 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI.....	7
art 23 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.....	7
art. 24 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI.....	7
Art 25 - Pubblicità delle sedute.....	8
art. 26 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI.....	8
art. 27 - VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	8
art. 28 - VERBALIZZAZIONE.....	8
art. 29 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.....	8
<b>CAPO III.....</b>	<b>9</b>
Sezione I – ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.....	9
art. 30 – ELEZIONE DEL SINDACO.....	9
Sezione II – LA GIUNTA COMUNALE.....	9
art. 31 – LA GIUNTA COMUNALE.....	9
art. 32 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA.....	9
art. 34 – NOMINA DELLA GIUNTA.....	10
art. 35 – DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA.....	10
Art. 36 – MOZIONE DI SFIDUCIA.....	10
art. 37 – CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA.....	10
art. 38 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	11
art. 39 – COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	11
art. 40 – DELIBERAZIONI D’URGENZA DELLA GIUNTA.....	11
art. 41 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE.....	11
Sezione III - SINDACO.....	11
art. 42 – SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE.....	11
art. 43 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	12

# STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

art. 44 – DELEGAZIONI DEL SINDACO .....	12
art. 45 – POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO .....	13
art. 46 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO .....	13
<b>TITOLO III.....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO I.....</b>	<b>14</b>
Sezione I – CRITERI DIRETTIVI .....	14
art. 47 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	14
art. 48 – RIUNIONI ED ASSEMBLEE .....	14
art. 49 – DELEGATO FRAZIONALE.....	14
art. 50 – CONSULTAZIONI.....	15
Sezione II – INIZIATIVE POPOLARI .....	15
art. 51 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE .....	15
art. 52 – REFERENDUM.....	15
art. 53 – EFFETTI DEL REFERENDUM.....	15
art. 54 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM .....	16
art. 55 – AZIONE POPOLARE.....	16
art. 56 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	16
art. 57 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI.....	16
<b>CAPO II.....</b>	<b>16</b>
art. 58 – ISTITUZIONE.....	16
Art. 59 – ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.....	16
Art. 60 – DURATA IN CARICA E REVOCA .....	17
Art. 61 – FUNZIONI.....	17
Art. 62 – MODALITA’ DI INTERVENTO .....	17
Art. 63 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE .....	18
Art. 64 – MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO.....	18
Art. 65 – TRATTAMENTO ECONOMICO .....	18
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>19</b>
art. 66 – SVOLGIMENTO DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
<b>CAPO I.....</b>	<b>19</b>
art. 67 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI .....	19
Art. 68 – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	19
art. 69 – AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI.....	19
<b>CAPO II.....</b>	<b>20</b>
art. 70 – CONVENZIONI.....	20
art. 71 – CONSORZI.....	20
art. 72 – ACCORDI DI PROGRAMMA.....	20
<b>TITOLO V .....</b>	<b>21</b>
UFFICI E PERSONALE .....	21
art. 73 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE .....	21
<b>CAPO I.....</b>	<b>21</b>
art. 74 – UFFICI COMUNALI.....	21
<b>CAPO II.....</b>	<b>21</b>
Art 75 - RESPONSABILI DI SETTORE.....	21
Art. 76 - COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE.....	22
Art. 77 - INCARICHI AI RESPONSABILI DI SETTORE .....	22
ART. 79 - INCARICHI DI COORDINAMENTO .....	23
Art.80 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE .....	23
Art. 81 - IL SEGRETARIO COMUNALE.....	23
Art. 82 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE.....	23



# STATUTO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA

Art. 83 - IL DIRETTORE GENERALE.....	23
Art. 84 - IL VICE SEGRETARIO.....	24
<b>TITOLO VI .....</b>	<b>25</b>
art. 85 – RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE .....	25
art. 86 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI .....	25
art. 87 – RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI .....	25
art. 88 – PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ .....	25
<b>TITOLO VII .....</b>	<b>26</b>
art. 89 – ORDINAMENTO .....	26
art. 90 – ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE.....	26
art. 91 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI .....	26
art. 92 – CONTABILITA’ COMUNALE: IL BILANCIO.....	26
art. 93 – CONTABILITA’ COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO .....	26
art. 94 – ATTIVITA’ CONTRATTUALE .....	27
Art. 95 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA .....	27
art. 96 – TESORERIA .....	27
art. 97 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.....	28
<b>TITOLO VIII .....</b>	<b>29</b>
art. 98 – PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE .....	29
art. 99 – INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI.....	29
art. 100 – RAPPORTI CON LA COMUNITA’ MONTANA .....	29
art. 101 – PARERI OBBLIGATORI.....	29
<b>TITOLO IX .....</b>	<b>30</b>
art. 102 – MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO .....	30
art. 103 – ADOZIONE DEI REGOLAMENTI .....	30
art. 104 – ENTRATA IN VIGORE .....	30